



## **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE FUNZIONI DEL GARANTE DI ATENEO**

### **ART. 1**

#### **Istituzione e funzioni del Garante di Ateneo**

1. Il Garante di Ateneo è istituito ai sensi dell'articolo 25 dello Statuto dell'Università degli Studi del Molise.
2. Il Garante di Ateneo ha il compito di intervenire per la tutela di chiunque si ritenga leso nei propri diritti o interessi da abusi, carenze, disfunzioni o ritardi imputabili ad atti, provvedimenti o comportamenti, anche omissivi, di organi, strutture, uffici o singoli componenti dell'Università.
3. Il Garante di Ateneo esercita le proprie funzioni di ufficio o su istanza degli interessati, secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento, approvato dal Senato Accademico e sentito il Consiglio di Amministrazione e il Consiglio degli Studenti, nel rispetto del principio del contraddittorio.
4. Il Garante di Ateneo non è soggetto ad alcuna dipendenza gerarchica o funzionale ed adempie alle sue funzioni in piena autonomia.
5. Il Garante di Ateneo è tenuto al segreto sulle notizie di cui sia venuto a conoscenza per ragioni del suo ufficio, ed è tenuto alla riservatezza circa l'identità dei soggetti coinvolti nelle questioni esaminate.

### **ART. 2**

#### **Modalità**

1. Il Garante di Ateneo può essere interpellato da chi ne abbia interesse senza particolari formalità, in forma scritta od orale.
2. Gli Organi e le strutture universitarie sono tenuti a fornire, con la massima completezza, esattezza e celerità, tutte le informazioni e le copie dei provvedimenti, atti o documenti, anche coperti dal segreto d'ufficio, che il Garante di Ateneo ritenga necessari allo svolgimento delle proprie funzioni.
3. Il Garante di Ateneo sente le parti interessate e chiunque nell'Ateneo egli ritenga possa fornire elementi utili di giudizio. I Responsabili delle strutture interessate sono necessariamente sentiti prima dell'adozione del provvedimento del Garante.
4. Il Garante di Ateneo formula per iscritto le proprie determinazioni, rilievi, osservazioni e proposte e li trasmette al Rettore per gli eventuali provvedimenti di competenza. Qualora abbia



agito su istanza, ne trasmette le conclusioni anche a coloro che hanno proposto l'intervento e/o alle parti interessate.

5. Il Garante di Ateneo può presentare al Rettore eventuali segnalazioni e proposte di modifiche ed integrazioni alle norme vigenti, di miglioramento della organizzazione della didattica, della ricerca e della organizzazione amministrativa di supporto diretto ai suddetti fini istituzionali.
6. Il Garante di Ateneo, su questioni di particolare rilievo, può chiedere di essere ascoltato dal Rettore, dal Senato Accademico, dal Consiglio di Amministrazione, dal Direttore Generale e dal Consiglio degli Studenti. Il Consiglio degli Studenti, su questioni di particolare rilievo, può chiedere al Garante di Ateneo di partecipare alle sedute dello stesso.
7. L'Amministrazione potrà rendere note sul sito web dell'Ateneo le casistiche esaminate e le soluzioni adottate dal Garante di Ateneo. Dovrà essere omissivo ogni riferimento a nomi o circostanze di tempo e di luogo che possano violare il dovere di riservatezza.

### **ART. 3**

#### **Ufficio del Garante di Ateneo**

1. L'Amministrazione universitaria assicura al Garante di Ateneo tutte le condizioni per l'efficiente svolgimento delle proprie funzioni.

### **ART. 4**

#### **Revoca del Garante di Ateneo**

1. Il Garante di Ateneo può essere revocato per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni con le stesse modalità previste per la sua designazione.

*Emanato con D.R. n. 1064 del 21 novembre 2012*

